



Indicazioni per l'implementazione dello "Sportello per la Famiglia"

Sommario

1. Finalità delle indicazioni.....	2
2. Funzioni e requisiti dello "Sportello per la Famiglia".....	2
3. Costi ammissibili per l'utilizzo del finanziamento della Regione del Veneto.....	2
4. Integrazione con altre iniziative regionali.....	3
5. Co-finanziamento	3
6. Modalità di erogazione del contributo e compiti amministrativi in capo agli Ambiti Territoriali Sociali	3
7. Attività di promozione e di comunicazione per lo "Sportello per la Famiglia".....	4
8. Informazioni	4



79a44441



1. Finalità delle indicazioni

Le presenti indicazioni hanno il fine di garantire, per il periodo 2022-2023, una corretta ed omogenea attuazione dei processi di implementazione dello “Sportello per la Famiglia”, previsto dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare all’articolo 21, nelle more della definizione delle forme di coordinamento degli “Sportelli per la Famiglia” e i servizi del territorio regionale che svolgono attività d’interesse per i nuclei familiari.

2. Funzioni e requisiti dello “Sportello per la Famiglia”

1. Lo “Sportello per la Famiglia” svolge le seguenti funzioni:
 - 1.1. diffusione, a favore delle famiglie e delle persone interessate a costituirne una, di informazioni relative ai servizi, alle realtà e alle opportunità per la comunità del territorio (con particolare riguardo a quella del locale “Piano di zona dei servizi sociali”), in merito ai temi e agli ambiti di interesse per la famiglia: relazione di coppia, gestione/educazione/cura dei figli, necessità di assistenza a familiari/congiunti anziani-disabili, conciliazione vita-lavoro, agevolazioni esistenti. A titolo di esempio (non esaustivo) lo “Sportello per la Famiglia” fornisce e diffonde informazioni, realizza orientamento e consulenza rispetto:
 1. ai servizi sanitari e sociali (servizi per l’infanzia, per la famiglia, per persone con disabilità, per persone anziane);
 2. alla scuola, alla formazione ed all’università;
 3. alle opportunità (anche d’impiego), alle iniziative, ai bandi, alle agevolazioni, alle scadenze fiscali, anche in connessione con le progettualità regionali in essere (“Nidi in Famiglia”, “Alleanza territoriale per la Famiglia”, “Sportelli per l’assistenza familiare”);
 - 1.2. ascolto del bisogno espresso dalle famiglie-utenti ed orientamento ai servizi più appropriati del territorio, erogati da soggetti pubblici o privati (autorizzati ai sensi della normativa vigente), in grado di offrire il sostegno necessario alla famiglia, con particolare attenzione agli aspetti sociali, psicologici e legali. L’orientamento ai servizi del territorio può includere forme di affiancamento all’utenza nel primo contatto-accesso ai servizi cui si indirizza.
2. I requisiti che lo “Sportello per la Famiglia” deve rispettare sono:
 - 2.1. attivazione di uno sportello fisico e/o di un “luogo virtuale in internet”;
 - 2.2. presenza di una figura di riferimento che si interfaccia con i servizi socio-sanitari pubblici e privati del territorio (autorizzati ai sensi della normativa vigente) e con le istituzioni per la raccolta, l’organizzazione e la diffusione di informazioni, iniziative e quanto di coerente con le finalità dello “Sportello”, così che le famiglie possano conoscere agevolmente tutte le opportunità e le forme di sostegno alle quali hanno diritto;
 - 2.3. aggiornamento, costante ed attivo, delle banche-dati di utilità per le famiglie o per le persone interessate a costituirne una;
 - 2.4. produzione di apposito materiale esplicativo, informativo e divulgativo, di tipo cartaceo e/o “on web”;
 - 2.5. “registro di servizio”, per tener traccia dell’utenza che usufruisce del servizio, principali richieste, bisogni emergenti, attività realizzate;
 - 2.6. informazione nel territorio di riferimento in merito alle funzioni svolte dallo “Sportello per la Famiglia”;
 - 2.7. un ciclo di incontri tematici, rivolto alla cittadinanza, sui temi della genitorialità e delle relazioni familiari, da organizzare in collaborazione con il servizio di consulenza familiare della locale Azienda ULSS.

3. Costi ammissibili per l’utilizzo del finanziamento della Regione del Veneto

1. Per essere considerati ammissibili, i costi:



79a44441



- 1.1. devono essere strettamente connessi allo svolgimento delle attività per le quali è concesso il contributo;
- 1.2. devono essere attestati da una copia del mandato di pagamento inerente alla spesa sostenuta.
2. Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti:
 - 2.1. costi del personale interno (ovvero spese per i dipendenti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale) impiegato per le attività di attuazione dello “Sportello per la Famiglia”. I costi relativi a questa voce non devono superare a rendiconto il 20% del contributo assegnato;
 - 2.2. costi per prestazioni di servizi a soggetti esterni finalizzati alla realizzazione delle attività;
 - 2.3. spese per materiali e attrezzature finalizzati alla realizzazione delle attività. I costi relativi a questa voce non devono superare, a rendiconto, il 10% del contributo assegnato.
3. Le tipologie di spesa non ammissibili sono le seguenti:
 - 3.1. gli oneri relativi ad attività promozionali e di comunicazione del proponente non direttamente connesse al piano di attuazione dello “Sportello per la Famiglia”;
 - 3.2. gli oneri relativi all’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni non strettamente attinenti alle attività dello “Sportello per la Famiglia”;
 - 3.3. gli oneri connessi alla ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili;
 - 3.4. i costi generali sostenuti per le strutture (affitto, utenze, pulizie eccetera);
 - 3.5. le spese di viaggio e di soggiorno;
 - 3.6. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dello “Sportello per la Famiglia”.

4. Integrazione con altre iniziative regionali

1. Le attività da realizzare non potranno sovrapporsi alle iniziative già beneficiarie di appositi finanziamenti della Regione, tranne nel caso di estensione delle attività progettuali con azioni non ancora previste.
2. Per quanto attiene all’iniziativa denominata “Sportelli per l’assistenza familiare” (di cui alla deliberazione numero 910 del 28 giugno 2019 della Giunta Regionale), lo “Sportello per la Famiglia” opera in continuità sinergica ed integrata con l’azione progettuale già avviata, anche estendendo le attività ai compiti configurati dalla legge regionale numero 38 del 17 ottobre 2017 “Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari”, in particolare all’articolo 8.

5. Co-finanziamento

Non vi è obbligo di co-finanziamento.

6. Modalità di erogazione del contributo e compiti amministrativi in capo agli Ambiti Territoriali Sociali

1. La Regione del Veneto individua negli “Ambiti Territoriali Sociali” la forma organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione dei processi di implementazione dello “Sportello per la Famiglia”, assegnando ai medesimi “Ambiti” il coordinamento delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti alle attività.
2. Ogni Comune del territorio collabora con l’ “Ambito Territoriale Sociale” di riferimento per l’implementazione dello “Sportello per Famiglia”, seguendo le indicazioni operative dell’ “Ambito Territoriale Sociale.
3. L’ “Ambito Territoriale Sociale” sceglie la modalità organizzativa per l’implementazione dello “Sportello per la Famiglia” nel territorio di riferimento. Esempi di questa potestà organizzativa dell’ “Ambito Territoriale Sociale” sono: la scelta di suddividere il finanziamento della Regione fra più Comuni; la scelta di assegnare il finanziamento ad un solo Comune ma col vincolo di utilizzarlo per



79a44441



organizzare le attività dello “Sportello per la Famiglia” per tutto il territorio di riferimento dell’ “Ambito Territoriale Sociale”.

4. Entro il termine stabilito dal Direttore dell’unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, l’ “Ambito Territoriale Sociale” trasmetterà alla Regione del Veneto il “Piano di attuazione dello Sportello per la Famiglia”, del quale il relativo schema sarà stato prima approvato con decreto del medesimo direttore.
5. Il “Piano di attuazione dello Sportello per la Famiglia” contiene la programmazione delle attività per l’intero territorio dell’ “Ambito Territoriale Sociale”; per questo, nel caso in cui l’ “Ambito Territoriale Sociale” scelga la suddivisione del finanziamento regionale fra più Comuni, il “Piano di attuazione” non deve contenere, al suo interno, più “Piani di attuazione” bensì un piano coordinato ed integrato dello Sportello per la Famiglia nel territorio di competenza dell’ “Ambito Territoriale Sociale”;
6. In un’ottica di leale collaborazione fra amministrazioni pubbliche, l’avvio dello “Sportello per la Famiglia” non richiede l’approvazione del “Piano di attuazione dello Sportello per la Famiglia” da parte della Regione, la quale, tuttavia, si riserva di intervenire nel procedimento, nel caso in cui ravvisasse un contrasto del “Piano di attuazione” con la disciplina stabilita dal presente documento.
7. Entro il termine stabilito dal Direttore dell’unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, l’ “Ambito Territoriale Sociale” trasmetterà alla Regione del Veneto la “Rendicontazione delle attività dello Sportello per la Famiglia”, del quale il relativo modulo sarà stato prima approvato con decreto del medesimo Direttore.
8. La “Rendicontazione delle attività dello Sportello per la Famiglia” contiene la rendicontazione delle attività per l’intero territorio dell’ “Ambito Territoriale Sociale”; per questo, nel caso in cui l’ “Ambito Territoriale Sociale” avesse scelto la suddivisione del finanziamento regionale presso più Comuni, la “Rendicontazione” non dovrà contenere, al suo interno, più rendicontazioni bensì una sola rendicontazione coordinata ed integrata dello Sportello per la Famiglia nel territorio di competenza dell’ “Ambito Territoriale Sociale”.
9. Tenuto conto delle funzioni perseguite dallo “Sportello per la Famiglia”, l’ “Ambito Territoriale Sociale” si impegna ad utilizzare il finanziamento della Regione per intero e nel termine stabilito.

7. Attività di promozione e di comunicazione per lo “Sportello per la Famiglia”

L’iniziativa “Sportello per la Famiglia” è di emanazione della Regione del Veneto e sugli atti, sui documenti e sugli altri materiali elaborati o predisposti per la realizzazione della medesima iniziativa occorre:

1. indicare che lo “Sportello per la Famiglia” è realizzato con un contributo attribuito dalla Regione del Veneto (“Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto”);
2. utilizzare un apposito logo della Regione del Veneto, per il quale bisogna rivolgersi all’ufficio della Regione raggiungibile all’indirizzo internet <https://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/logo-e-stemmi>.

8. Informazioni

1. Le informazioni di interesse generale saranno pubblicate nel sito web <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile>.
2. Per le richieste di chiarimento, è possibile rivolgersi a:
 - Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, Direzione Servizi Sociali, Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia;
 - e-mail: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it.



79a44441

